



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Nota n.264073 del 31 dicembre 2012 allegata alla Risoluzione n. 284489 del 10 luglio 2017

Oggetto: Imprenditore agricolo – quesito in materia di vendita di prodotti connessi all'attività

Si fa riferimento alla mail con la quale codesta Società chiede un parere al fine di una corretta interpretazione delle norme riguardanti l'attività di vendita dell'imprenditore agricolo contenute nel decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e nell'articolo 2135 del Codice Civile.

Fa presente, che codesta Società opera nell'attività di vendita di prodotti florovivaistici di propria produzione e provenienti da altre aziende agricole, nonché di prodotti agricoli e di prodotti connessi all'attività agricola.

Relativamente a questi ultimi, chiede nello specifico se in tale accezione possano farsi rientrare anche quei prodotti derivanti da attività non strettamente connesse alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dal proprio fondo ma anche prodotti derivanti da attività collegate al settore agricolo, ovvero prodotti la cui tipologia di realizzazione ed i cui materiali di composizione configurino la nozione di connessione e valorizzazione della società agricola (ad esempio oggettistica artigianale, decorazioni, mobili ed attrezzature da giardino realizzati in legno, vetro, ceramica ed altre materie prime naturali).

Precisa, altresì, che la vendita di tali prodotti avverrà comunque nel rispetto del generale limite di fatturato previsto dall'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

Ciò premesso si rappresenta quanto segue.

Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che disciplina l'attività di vendita da parte dei produttori agricoli, all'articolo 4 dispone che: *“Gli imprenditori agricoli, singoli o associati (...) possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”*.

Al comma 7, dello stesso articolo precisa che: *“Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998”*.

Infine, il comma 8 dispone che: *“Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore*



a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998”.

Dal combinato disposto delle norme citate risulta espressamente che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, rimanendo necessariamente per la vendita di tali prodotti entro un certo limite di ricavi oltre il quale scatterebbe il passaggio ad attività di commercio al dettaglio con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998.

In merito alla possibilità di vendere legittimamente anche prodotti alimentari non provenienti dai propri fondi, si precisa che la scrivente Direzione ha già avuto modo di esprimersi al riguardo con la nota n. 73834 del 13-8-2009, con la quale ha sostenuto la possibilità di vendere non solo prodotti alimentari trasformati presso altre aziende agricole, ma anche quelli che risultano oggetto di un ciclo industriale di trasformazione, fermo, ovviamente, l'obbligo di rispettare il criterio della prevalenza richiesto dalle disposizioni sopra richiamate.

Premesso quanto sopra, si richiama il citato articolo 2135 del Codice Civile, così come sostituito dall'articolo 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, il quale definisce imprenditore agricolo colui che *“esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. (...) Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione di ospitalità come definite dalla legge”.*

Con riguardo, pertanto, alla possibilità di porre in vendita beni complementari e connessi a quelli prodotti dall'azienda agricola ma non provenienti specificatamente dal settore agricolo, come ad esempio oggettistica artigianale, decorazioni, mobili ed attrezzature da giardino, anche sulla base di quanto disposto dal citato articolo del C.C., si ritiene che possa essere consentita la vendita di quei prodotti i cui materiali di composizione sono stati ottenuti dall'utilizzazione diretta di risorse proprie dell'azienda agricola.

Ad avviso della scrivente, pertanto, tale possibilità potrebbe risultare ammissibile limitatamente alle decorazioni o agli addobbi realizzati con materiali provenienti dal fondo nonché all'oggettistica egualmente realizzata.

Non si ritiene ammissibile, invece, in quanto non giustificabile con la caratteristica di connessione all'attività agricola, la vendita di mobili in legno né di oggetti in carta, vetro o ceramica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)